

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 14 marzo 2007, n. 3573 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Torsa;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 giugno 2022, favorevole alla dicitura «Indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Torsa» in Comune di Pocenia (Udine), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata anche la seguente dicitura «L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 27 giugno 2022

*Il direttore generale: REZZA*

22A03873

DECRETO 27 giugno 2022.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nettuno», in Atella, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 21 marzo 2022, integrata con nota del 7 aprile 2022, con la quale la GIVAD S.r.l. con sede legale in Comune di Anversa (CE), ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nettuno», sgorgante dall'omonima sorgente, all'interno della Concessione mineraria «Nuova Itala» in Comune di Atella (Potenza), derivante dalla ripermimetrazione della Concessione mineraria «Itala», al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 giugno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Nettuno», sgorgante dall'omonima sorgente, all'interno della Concessione mineraria «Nuova Itala» in Comune di Atella (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 27 giugno 2022

*Il direttore generale: REZZA*

22A03874

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 9 maggio 2022.

**Modifiche al decreto 29 dicembre 2021, n. 537, di assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio»;

Visto l'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;

Visto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;

Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-*ter*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;


Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione degli Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione in data 19 dicembre 2021 al n. 3089;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha previsto che «Il Fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto l'art. 2 (Finalità e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento



della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalità di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 dicembre 2021, n. 537, di cui sono parte integrante e sostanziale gli allegati elenchi A e B, registrato dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 n. 75, con cui sono stati ammessi a contributo n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che l'elenco A «interventi ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni», allegato al predetto decreto n. 537 del 2021, per un importo complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rimasto invariato;

Visto, in particolare, l'elenco B «interventi ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale», allegato al predetto decreto n. 537 del 2021, per un importo complessivo pari ad euro 1.154.267,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il verbale di istruttoria del responsabile del procedimento, prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, nel quale si riferisce in merito all'istruttoria delle integrazioni relative agli interventi di demolizione di cui al citato elenco B, allegato al decreto n. 537 del 2021;

Ritenuto di accogliere la proposta di «Elenco degli interventi ammessi a seguito di integrazione documentale» di cui al verbale di istruttoria prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, riguardante l'ammissione al contributo di n. 42 interventi in n. 13 comuni e n. 7 regioni, per un importo complessivo dei contributi ammessi pari ad euro 693.353,74, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 dicembre 2021, n. 537, sostituendo il relativo

elenco B «interventi ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale» con il nuovo elenco B «interventi di cui al decreto ministeriale n. 537/2021 ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni a seguito di integrazione documentale», contenuto nel verbale di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 3171 del 24 marzo 2022;

Vista la relazione illustrativa del presente decreto;

Considerato che il presente decreto non comporta ulteriori oneri di spesa rispetto al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 28 dicembre 2021, n. 537;

Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco B «interventi ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale», allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 dicembre 2021, n. 537, per un importo complessivo dei contributi pari ad euro 1.154.267,74, è sostituito dall'elenco B «interventi di cui al decreto ministeriale n. 537/2021 ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni a seguito di integrazione documentale», allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, di importo complessivo dei contributi pari ad euro 693.353,74.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'art. 1 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 9 maggio 2022

*Il Ministro:* GIOVANNINI


Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1833



**Elenco B interventi di cui al DM 537/2021 ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni a seguito di integrazione documentale**

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
57	D22C21001690006	SICILIA	Carini	520,00	38.800,00	19.400,00
49	C82C21002870004	CAMPANIA	Casal di Principe	654,76	69.831,81	34.915,90
62	C82C21002690004	CAMPANIA	Casal di Principe	1.091,87	89.000,00	44.500,00
64	E12C21001110004	CAMPANIA	Sorrento	830,60	146.409,57	73.204,78
59	I72C21000270005	SICILIA	Alcamo	430,82	19.677,00	9.500,00
157	J82C21002790005	PUGLIA	Brindisi	355,39	51.425,12	25.712,56
162	J82C21002780005	PUGLIA	Brindisi	625,40	116.236,94	58.118,47
70	I52C21000840005	VENETO	Costermano sul Garda	189,19	72.500,00	36.250,00
124	C49J21042540005	PIEMONTE	Carmagnola	460,45	30.000,00	15.000,00
178	D12C20000380005	CALABRIA	Terranova da Sibari	489,48	60.000,00	30.000,00
111	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	203,67	19.689,92	9.844,96
116	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	255,96	24.745,09	12.372,54
119	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	198,20	19.160,62	9.580,31
122	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	436,67	42.214,85	21.107,42
125	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	166,50	16.096,49	8.048,24
127	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	166,46	16.092,14	8.046,07
128	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	126,00	12.181,13	6.090,56
130	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	208,68	20.174,26	10.087,13
131	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	202,50	19.576,81	9.788,40
139	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	167,09	16.153,04	8.076,52
145	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	208,05	20.113,36	10.056,68
146	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	190,85	18.450,05	9.225,02
147	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	400,68	38.735,98	19.367,99
148	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	121,92	11.786,69	5.893,34
149	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	203,10	19.634,81	9.817,40
153	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	122,85	11.876,60	5.938,30
154	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	217,26	21.003,74	10.501,87
155	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	247,05	23.883,71	11.941,85
156	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	134,70	13.022,20	6.511,10
158	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	114,30	11.050,02	5.525,01





159	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	241,08	23.306,55	11.653,27
160	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	210,63	20.362,78	10.181,39
161	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	207,35	20.045,20	10.022,60
163	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	170,28	16.461,92	8.230,96
164	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	48,60	4.698,72	2.349,36
167	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	199,38	19.275,18	9.637,59
112	D72C20000400006	CALABRIA	San Calogero	1.706,00	58.000,00	29.000,00
123	I82C21000550005	CALABRIA	Feroletto della Chiesa	555,66	76.747,75	38.373,87
183	G72C21000830005	LAZIO	Fondi	99,93	41.646,93	20.823,46
188	G72C21000810005	LAZIO	Fondi	72,00	2.356,22	1.178,11
187	G72C21000800005	LAZIO	Fondi	590,00	13.295,90	6.647,95
189	G72C21000820005	LAZIO	Fondi	86,25	1.665,52	832,76
<b>42</b>	-	-		<b>13.927,61</b>	<b>1.387.384,62</b>	<b>693.353,74</b>

22A03834

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 maggio 2022.

**Determinazione dei diritti di deposito delle domande di nullità e decadenza della registrazione dei marchi d'impresa.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, l'art. 225, comma 1, che prevede la determinazione dei diritti di deposito con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 e, in particolare, l'art. 31 che include il procedimento di nullità o decadenza dei marchi d'impresa tra quelli per i quali l'art. 225, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 prevede il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di deposito;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2007 recante «determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e, in particolare, l'art. 1, comma 1 che rinvia alla tabella A, allegata al decreto stesso, l'indicazione dell'ammontare di tali diritti di deposito;

Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle domande di nullità e decadenza dalla registrazione dei marchi d'impresa;

